

Le G.E.;

sciogliendo le riserve dei precedenti  
invariati gli atti;

viste le relazioni del Professionista  
delegato e l'esito delle due ulteriori  
ante deserte;

viste l'istanza di infunzione delle  
vendite;

P.Q. 7.

disporre che il Professionista delegato  
procure ad effettuare due ulteriori  
tentativi di vendite, alle stesse  
modalità e condizioni di cui  
all'ordinanza che precede, ma  
con il prezzo ribassato di un quarto  
e rinviare all'udienza del  
18.11.2019, ore 9.00 su la verbalizz.

Si commuovi

Sine cura, 30.4.2019

*[Firma]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
- 2 MAG. 2019
IL CANCELLIERE Cosenza Maria

R.G.E. 7306/2012



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda sezione civile

*Esecuzioni mobiliari*

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'esecuzione,  
sciogliendo la riserva;

preso atto dell'avvenuto esperimento, con esito negativo, dei tentativi di vendita già delegati;  
vista l'istanza di rifissazione della vendita;

**ONERA** il professionista delegato ad esperire 2 ulteriori tentativi di vendita, con ribasso del 25% e proroga della delega di mesi sei, rimettendo gli atti all'esito;

ritenuto che, nel caso di specie, la modalità di vendita telematica risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura, tenuto conto della circostanza per cui sono in corso le operazioni delegate, delle caratteristiche del bene, dell'offerta minima da fissarsi per la prossima vendita e dei tentativi di vendita già espletati;

**DISPONE** proseguirsi nelle operazioni di vendita con l'osservanza delle modalità analogiche previste dall'ordinanza che precede, con onere per il professionista delegato di rimettere gli atti al G.E., secondo quanto già previsto, una volta esauriti i tentativi delegati;

preso atto, altresì, della circostanza per cui, a decorrere dal 20 febbraio 2018, è divenuta obbligatoria la pubblicità delle vendite dei beni immobili e dei beni mobili registrati sul portale delle vendite pubbliche, prevista dall'art. 490 co. 1 c.p.c. (ex art. 23, comma II, del d.l. n. 83/2015, conv. con modif. dalla l. n. 132/2015) e dall'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.,

**DISPONE** quanto segue:


1. la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche deve essere effettuata entro 30 giorni prima della data fissata per la vendita (mentre resta fermo il termine di dieci giorni già previsto per le altre formalità pubblicitarie); si rammenta che se tale pubblicazione non è effettuata, per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 63 *bis* c.p.c.;
2. la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita pubblicati dai professionisti delegati a partire dal 20 febbraio 2018, indipendentemente dal momento in cui è stata delegata l'attività di vendita;
3. ogni altra forma di pubblicità prevista nell'ordinanza di delega andrà comunque eseguita;
4. la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita e va corrisposto per ogni tentativo di vendita (articolo 18 *bis* d.P.R. n. 115/2002);

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

AM

5. sia il previo pagamento del contributo sia la pubblicazione sono eseguiti a cura del professionista delegato alla vendita, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con delibera del 7 febbraio 2008;
6. il professionista delegato dovrà procedere senza dilazione all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, dotato di servizio 'home banking' consultivo e dispositivo e di servizio pagoPA o carta di credito o carta prepagata (cioè al fine di poter eseguire il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p.);
7. il creditore procedente è onerato a versare euro 500,00 sul suddetto conto, quale fondo spese per la pubblicazione degli avvisi sul p.v.p., entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di inadempimento da parte del creditore procedente, un ulteriore termine di giorni trenta è concesso ai creditori intervenuti titolari interessati alla prosecuzione della procedura; in difetto di tale versamento, decorsi giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, il professionista delegato provvederà a segnalare l'inerzia al giudice dell'esecuzione, per le valutazioni inerenti la procedibilità;
8. in caso di esaurimento del suddetto fondo spese, sarà onere del professionista delegato richiedere al creditore procedente e ai creditori intervenuti titolari il versamento della provvista necessaria al pagamento del contributo (euro 100,00 per singolo lotto per tentativo), assegnando i suddetti termini di trenta giorni più ulteriori trenta, decorsi infruttuosamente i quali provvederà a riferire per iscritto al

G.E., per le valutazioni relative alla procedibilità;  
*Ruina dell'immobile del 10.12.2018, che P.O.*  
Si comunichi alle parti ed al professionista delegato e custode a cura della Cancelleria.  
Siracusa, 11.6.18



Il Giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Concetta Cultrera